

XI Commissione Lavoro del Senato

Disegno di Legge n. 1428/S

“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”

Con riferimento al Disegno di Legge delega in questione, con il quale il Governo sarà chiamato ad adottare apposite disposizioni di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché ad apportare misure correttive di riordino dei rapporti di lavoro, si esprime la condivisione sull'opportunità di ridefinire un impianto non più rispondente alle reali esigenze dell'attuale mercato del lavoro.

Pur condividendo, pertanto, l'intento del Legislatore di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di delineare un sistema che semplifichi le procedure amministrative e riduca gli oneri non salariali del lavoro, si ritiene altresì indispensabile tenere conto delle reali esigenze di tutti gli attori del mercato del lavoro ed, in particolare, del settore delle costruzioni che, più di altri, necessita di specifici interventi legislativi che tengano conto delle peculiarità proprie del settore stesso.

In particolare, con riferimento alla previsione di una **riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo**, si condivide l'intenzione di intervenire al fine di ridurre gli oneri contributivi in quanto, come illustrato all'interno della memoria allegata, il settore delle costruzioni risulta, rispetto agli altri comparti industriali, già gravato da un maggior gettito contributivo.

Pertanto, pur ritenendo meritevoli di apprezzamento gli interventi legislativi già avviati, si propone altresì di favorire il graduale allineamento delle aliquote contributive tra i diversi settori industriali al fine di addivenire ad una equiparazione tra gli stessi.

Con riferimento, poi, agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, si propone l'introduzione di un'agevolazione che favorisca l'iscrizione e la ricollocazione dei lavoratori inoccupati/disoccupati alla Borsa Lavoro dell'edilizia Blen-it, al fine di consentire agli stessi una formazione continua e specifica che possa agevolarne il reinserimento nel lavoro.

Nell'ambito, poi, della **semplificazione e razionalizzazione delle procedure**, si ritiene ampiamente condivisibile l'intento del Legislatore di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese, soprattutto con riferimento alle procedure di costituzione e gestione del rapporto di lavoro che comportano un eccessivo aggravio per le stesse.

Si apprezza e si condivide, inoltre, il proposito volto alla **revisione del regime sanzionatorio e la valorizzazione degli istituti di tipo premiale** e si propone di considerare positivamente, con norma premiale, l'interazione con gli Enti Bilaterali di settore, con particolare riferimento agli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito, infine, al **riordino delle forme contrattuali**, si valuta positivamente l'intento di renderle maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo e si condivide il proposito di prevedere ulteriori tipologie contrattuali con tutele crescenti.

Con riferimento, però, alla volontà di introdurre, anche in via sperimentale, il **compenso minimo da applicare a tutti i rapporti di lavoro subordinato**, si precisa che nel settore delle costruzioni il rispetto dei minimi retributivi definiti dalla contrattazione nazionale e territoriale è già garantito dalla presenza del documento unico di regolarità contributiva (Durc) che ne attesta la rispondenza oltretutto l'effettiva erogazione degli stessi nei confronti dei lavoratori interessati.

Nel merito di specifici temi si rinvia alla nota allegata alla presente.

All.: c.s.

Proposte per il settore edile
XI Commissione Lavoro del Senato
Disegno di Legge n. 1428/S

“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”

Introduzione

La crisi economica e sociale internazionale che negli ultimi anni ha investito il nostro Paese, ha prodotto i suoi effetti negativi in tutti i settori commerciali interessando in modo significativo il settore delle costruzioni, da sempre considerato il motore trainante dell'economia e oggi fortemente indebolito dal perdurare di una crisi che sembra non arrestarsi nel breve periodo.

Gli indicatori più rilevanti del mercato del lavoro evidenziano un quadro gravemente compromesso, soprattutto con riferimento al numero degli addetti che continua a diminuire progressivamente; dall'inizio della crisi risulta una perdita, di circa 480 mila posti di lavoro nelle costruzioni, che salgono a 745 mila unità se si considerano anche i settori collegati.

Nonostante la forte crisi, **il settore delle costruzioni continua a fornire un importante contributo all'economia del Paese rappresentando il 9,1% del Pil**. E', inoltre, in grado di attivare impulsi che si riflettono e si amplificano all'interno del sistema economico su moltissimi settori. Basti pensare che il settore delle costruzioni effettua acquisti di beni e servizi da ben l'80% dell'insieme dei settori economici. Inoltre, una **domanda aggiuntiva di 1 miliardo di euro in tale settore genera una ricaduta complessiva nell'intero sistema economico di 3,374 miliardi di euro ed un aumento di 17.000 occupati di cui circa 11.000 nel settore stesso e 6.000 negli altri settori**.

L'Ance è ormai impegnata da anni, insieme a tutte le parti sociali dell'edilizia, nella ricerca di soluzioni idonee ed efficaci volte al miglioramento del mercato del lavoro edile, in particolare per fronteggiare ed arginare il problema occupazionale e, a tal fine, si reputa opportuno che siano previste misure normative e amministrative *ad hoc* che tengano conto delle specificità del settore dell'edilizia.

Il settore delle costruzioni, infatti, seppur rientrante più in generale nell'ambito del comparto industriale, diverge dagli altri settori, a titolo esemplificativo quello manifatturiero, in quanto caratterizzato da una forte frammentazione nonché mutevolezza degli insediamenti produttivi, dovuta alla mobilità dei cantieri, alla mobilità dei lavoratori, alla stagionalità del ciclo produttivo e all'influenza delle condizioni atmosferiche.

Tale settore è, inoltre, caratterizzato da un forte grado di destrutturazione delle imprese che, nel corso degli anni, sono andate sempre più orientandosi verso la piccola dimensione; per l'appunto, la quasi totalità delle attività edili, circa il 95%, è nelle mani di piccolissime imprese con un organico fino a 9 addetti.

Le specifiche lavorazioni e le caratteristiche suddette comportano, infatti, che il settore sia particolarmente esposto a fenomeni negativi quale quello del lavoro sommerso e dell'incidenza degli infortuni.

In quest'ottica, appare rilevante il ruolo rivestito negli anni dalle parti sociali del settore che costituiscono un sistema coeso, partecipativo e aperto al dialogo che nel tempo ha consentito il raggiungimento di obiettivi importanti e che ha favorito la stesura di contratti sempre più flessibili e vicini ai lavoratori lasciando poco spazio alla conflittualità.

E' forse questo il punto di forza, che ha fatto dell'edilizia un sistema previdente e costruttivo nonché un esempio positivo per molti altri settori.

Proprio in virtù di tale lungimiranza, oggi si sottopongono all'attenzione delle istituzioni alcune istanze di rilevante interesse per il settore che, se recepite, darebbero un nuovo impulso per un rapido rilancio del mercato delle costruzioni favorendone una ripresa in termini occupazionali, con riferimento in particolare alle seguenti tematiche:

Le peculiarità del settore delle costruzioni: la bilateralità

Un quadro completo della struttura del settore dell'edilizia, viene fornito dal sistema bilaterale o paritetico costituito e consolidatosi negli anni per dare risposte concrete a necessità reali, dirette in particolar modo alle imprese di piccole dimensioni diffuse sul territorio, fondandosi su valori basilari quali la partecipazione, la sussidiarietà e l'autonomia delle parti sociali.

Il settore delle costruzioni vanta, infatti, la presenza di un articolato sistema della bilateralità, costituito da circa 300 Enti diffusi sul territorio, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la sicurezza, che fanno capo a 3 Enti nazionali di coordinamento (Cnce, Formedil, Cncpt).

Un sistema fondamentale, da sempre punto di riferimento per imprese e lavoratori nonché un esempio importante per gli altri comparti produttivi, il cui costo, però, che grava quasi interamente sulle imprese, rischia di divenire un vero e proprio boomerang

soprattutto nell'attuale situazione di grave crisi che ha travolto il settore.

In particolare, su una massa salari degli operai registrata solo nelle Casse Edili industriali e che è stata pari a circa 7 miliardi di euro, per tali Enti paritetici le imprese hanno versato circa 300 milioni di euro annui (corrispondenti orientativamente al 4% della massa salari).

Coesione intersindacale, struttura contrattuale flessibile e sistema paritetico, sono, quindi, tra gli elementi che più di altri hanno contribuito a dare del sistema di relazioni industriali dell'edilizia un'idea positiva, qualificandola come settore lungimirante e attento alle problematiche che lo riguardano.

Inoltre, alla luce delle criticità già rilevate con specifico riferimento al settore delle costruzioni, soprattutto in termini di flessibilità in entrata e in uscita e nella consapevolezza che sia necessario incrementare le politiche attive del lavoro volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, si propone di considerare gli Enti Bilaterali di settore il riferimento principale per le imprese che intendono assumere i lavoratori.

Gli Enti Bilaterali, presso i quali si concentrano gli snodi fondamentali dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, potrebbero, infatti, favorire la possibilità per le imprese di consultare banche dati aggiornate sullo stato occupazionale e di formazione del lavoratore.

A tal fine le parti sociali dell'edilizia hanno dato avvio ad un importante progetto, costituendo una Borsa Lavoro del settore, cd. Blen.it, a cui sono affidati importanti compiti per il collocamento dei lavoratori inoccupati e disoccupati.

Tale Borsa Lavoro, pertanto, potrebbe garantire ai lavoratori iscritti e momentaneamente disoccupati, corsi di formazione continua e di riqualificazione professionale per favorirne il più rapido reimpiego, anche in collaborazione con la costituenda Agenzia per l'impiego.

Tali obiettivi, perseguiti attraverso gli Enti Bilaterali quali sostegno alla disoccupazione per garantire un più facile reimpiego dei lavoratori, profilano anche un supporto alla flessibilità in uscita che deve poter contare, per l'appunto, su valide e consistenti alternative per i lavoratori.

Flessibilità in entrata

Criticità del settore

Il settore dell'edilizia è, per sua natura, caratterizzato da peculiarità specifiche che rendono impensabile l'applicazione stringente dell'attuale normativa in materia di lavoro, se non a forte discapito degli operatori del settore e della garanzia di un lavoro regolare.

Come noto, infatti, nel comparto delle costruzioni i lavoratori autonomi rappresentano una percentuale ampia dell'intero mercato del lavoro, fenomeno in buona parte dovuto al minor costo del lavoro autonomo che provoca la ***fuoriuscita di lavoratori dal rapporto di lavoro subordinato e che cela forme di lavoro irregolare.***

Possibili soluzioni

Si ritiene, pertanto, un'esigenza non più trascurabile prevedere una maggiore flessibilità in entrata per l'edilizia, favorendo forme di tutela sia per le imprese che per i lavoratori.

Si propone, dunque, la previsione di forme più snelle per l'assunzione dei lavoratori nei cantieri, che il lavoro intermittente sia effettivamente adeguato alle reali esigenze del settore e rappresenti una concreta garanzia di flessibilità per il lavoro, nel contempo rappresentando una opportunità di rilancio del lavoro e dell'occupazione dopo l'attuale momento di crisi e unitamente alle altre forme di flessibilità in entrata quale il lavoro a termine.

Pertanto e proprio al fine di incrementare nuova occupazione e supportare processi di crescita dimensionale delle imprese, si propone di introdurre una previsione che consenta, in via sperimentale per un periodo di tre anni, di non computare i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ad incremento della base occupazionale, ai fini dei limiti dimensionali previsti dalle vigenti normative di legge.

Per lo stesso periodo di tempo, potrebbe essere, inoltre, prevista la possibilità che si possa recedere liberamente dai contratti a termine, fermo restando un periodo di preavviso di 15 giorni.

In merito, poi, al contratto di lavoro intermittente si ravvisa la necessità di favorirne il ricorso in un settore caratterizzato, per sua natura, dalla discontinuità del lavoro e dei lavoratori.

Si ritiene, dunque, indispensabile prevedere, oltre alle ipotesi già previste dalla normativa vigente, delle ulteriori ipotesi soggettive che siano dirette ai soggetti disoccupati e inoccupati iscritti alla Borsa Lavoro dell'edilizia, Blen-it.

Questo consentirebbe, infatti, a tali soggetti di entrare in un "canale preferenziale" nel quale altri datori di lavoro possono accedere per effettuare ulteriori chiamate e garantendo, nel contempo, ai

lavoratori stessi possibili offerte formative.

Inoltre, alla luce della situazione di crisi in cui versa attualmente il comparto edile e, tenuto conto dello scenario preoccupante che si prospetta per gli anni venturi, si ritiene improcrastinabile l'avvio di soluzioni innovative ed efficaci che consentano di conciliare le esigenze aziendali di flessibilità sia in entrata che in uscita, con le esigenze di protezione dell'occupazione.

Flessibilità in uscita

Criticità del settore

Con riferimento, poi, alla flessibilità in uscita non possiamo esimerci dal sottolineare l'importanza dell'istituto specifico per l'edilizia del licenziamento per fine cantiere e fine fase lavorativa, che rappresenta uno strumento attraverso il quale poter declinare le effettive e specifiche esigenze di un settore lavorativo caratterizzato da peculiarità non sottovalutabili.

Possibili soluzioni

Si ritiene, dunque, indispensabile che tale forma di licenziamento venga garantita nella sua attuazione, definendone in maniera inequivocabile, l'ambito di applicazione troppo spesso messo in discussione da una sovrapposizione normativa che ne rende difficile l'esatta operatività.

Occorre, pertanto, delineare un sistema che preveda, la possibilità, per le imprese che genuinamente ricorrano a licenziamenti per motivi economici (licenziamenti per giustificato motivo oggettivo), in particolare, per fine cantiere e fine fase lavorativa, di evitare il rischio del relativo contenzioso. Risulta, infatti, necessario confermare e fissare per legge che in tali tipologie di licenziamento rientrano anche quelle ipotesi di licenziamento per conclusione della specifica attività funzionale al graduale esaurimento delle singole fasi lavorative, anche non necessariamente legate da una continuità temporale.

E', al contempo, indispensabile adottare strumenti di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori licenziati, così da garantire il mantenimento di risorse umane e delle relative professionalità nel settore, prevedendo poi percorsi di formazione professionale mirati.

In primo luogo, quale forma di sostegno al reddito per i lavoratori interessati dal licenziamento per ragioni economiche, risulterebbe utile introdurre un'indennità di disoccupazione integrativa dell'Aspi di cui alla Legge n. 92/2012, da riconoscersi per un periodo pari all'erogazione dell'Aspi stessa, con conseguente riduzione del contributo Cigo dovuto per gli operai dalle imprese edili: un'aliquota del 5,20%, superiore di tre punti percentuali rispetto al 2,20% degli altri settori industriali, che ha comportato un avanzo di gestione del

relativo Fondo istituito presso l'Inps di circa 200 milioni di euro l'anno, per un totale di 4.000 milioni di euro.

Inoltre, proprio al fine di evitare il contenzioso tra le parti all'atto del recesso del datore di lavoro, la fruizione del sostegno economico per il lavoratore che perde l'occupazione, rappresentato dalla predetta indennità integrativa, verrebbe correlato alla frequenza obbligatoria a programmi mirati di qualificazione/riqualificazione professionale con supporto alla ricollocazione, attraverso l'inserimento automatico nel circuito della Borsa lavoro edile, a seguito della rinuncia del lavoratore stesso all'impugnazione del recesso comminato per giustificato motivo oggettivo.

Riduzione del costo del Lavoro - Allineamento aliquote contributive con altri settori

Criticità del settore

L'elevato costo del lavoro in edilizia, che vede le imprese di costruzioni gravate di un maggior gettito contributivo, superiore di circa 10 punti percentuali rispetto agli altri settori produttivi dell'industria, dovuto in gran parte dall'aliquota di contribuzione per la Cassa integrazione guadagni ordinaria, Gestione speciale per l'edilizia, ferma, ormai dal 1982, al 5,20% e dai 6 punti percentuali circa in più per ciò che concerne i premi Inail, non consente, in particolar modo, di arginare il fenomeno che vede una **fuoriuscita di lavoratori dal rapporto di lavoro subordinato verso quello autonomo** solo per il semplice fatto che quest'ultimo è più vantaggioso rispetto al primo.

Da rilevare, infatti, è il peso contributivo Inps a carico delle imprese edili (fino a 15 dipendenti) per un lavoratore subordinato, pari, attualmente, al 34,98% a fronte dell'attuale 22,20% del lavoratore autonomo.

Sebbene siano meritevoli di apprezzamento, gli attuali interventi legislativi, volti ad incrementare gradualmente il peso contributivo del lavoro autonomo, elevandolo fino al 24% nel 2018, non possono essere considerati sufficienti.

Possibili soluzioni

Al fine, di equiparare, in primo luogo, il costo del lavoro tra i diversi settori dell'industria, si reputa necessario provvedere al riequilibrio dell'aliquota contributiva per la CIG operai dell'edilizia, allineando l'attuale misura del 5,20% a quella dell' 1,90% – 2,20% in vigore per gli altri comparti industriali.

La gestione edilizia della CIG presso l'Inps, infatti, secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, presenta un saldo attivo, relativo al decennio 2002 - 2011, pari a quasi 4.000 milioni di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro nonostante che, ai sensi della Legge n. 427/75, dovesse essere

avviato il meccanismo che prevedeva l'obbligatorietà della modifica dell'aliquota quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, fossero risultate superiori al 10 per cento.

Su tale riduzione vi è la piena condivisione di tutte le parti sociali, come si evince dai numerosi protocolli sul costo del lavoro firmati congiuntamente e da ultimo, nel protocollo sul costo del lavoro contenuto nel Verbale di Accordo del 19 aprile 2010, di rinnovo del Ccnl dell'edilizia.

Fondamentale è anche la parificazione del premio Inail per il settore delle costruzioni a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'impresa, con l'intento di pervenire all'unicità della misura del costo del lavoro, nonché parametrare il tasso dei premi Inail all'effettiva incidenza del dato infortunistico che, negli ultimi anni, in edilizia risulta essere in costante diminuzione.

Non è più rinviabile, inoltre, un intervento volto al riallineamento delle aliquote contributive tra lavoro autonomo (24% a regime nel 2018) e lavoro subordinato (35%), elevando le une a favore della riduzione delle altre, proprio per evitare il ricorso al falso lavoro autonomo che cela dietro di sé forme non denunciate di subordinazione, con evidente alterazione del mercato e della concorrenza leale tra le imprese.

Per sconfiggere questa piaga, pertanto, si richiede la parificazione dei contributi dei diversi settori e tra i lavoratori di tutte le tipologie; solo in questo modo, infatti, non vi sarebbe più la convenienza ad essere inquadrati previdenzialmente in un settore rispetto ad un altro.

Si ribadisce, inoltre, la necessità di rendere effettivamente operativa la Legge quadro sull'artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443), favorendo un più attento rispetto delle disposizioni ivi contenute e prevedendo, al contempo, una migliore delineazione delle differenze tra imprese artigiane e imprese industriali per evitare fenomeni distorsivi del mercato.

Applicazione Ccnl edile e Concorrenza sleale tra le imprese

*Criticità
del
settore*

Alla luce dei sempre più frequenti casi in cui le imprese, pur partecipando a gare d'appalto per l'aggiudicazione ed effettuazione di lavori edili o prevalentemente edili, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, con costi evidentemente inferiori (circa il 10%) rispetto a quelli previsti per l'edilizia e con evidenti conseguenze di

alterazione della concorrenza tra le imprese, si ritiene improcrastinabile un intervento normativo che intervenga a disciplinare la materia.

Possibili soluzioni Si ritiene fondamentale, infatti, ribadire il principio in base al quale, a fronte di lavorazioni prettamente o prevalentemente edili, sia nei lavori pubblici che nei lavori privati, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia, con conseguente iscrizione in Cassa Edile, al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro.

Modifiche della notifica preliminare

Criticità del settore Al fine di ottimizzare l'interazione tra i diversi organi e al fine di consentire, nella fase preliminare delle opere, una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, si rende necessario realizzare su scala nazionale un progetto informatico volto alla dematerializzazione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Possibili soluzioni In tale ottica, si propone di integrare i dati obbligatori della notifica contenuti nell'allegato XII al testo unico della sicurezza, con una serie di informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, all'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera, nonché con i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili.

Inoltre, occorre introdurre una norma che sanzioni il caso di mancato aggiornamento della notifica.

Infine, si evidenzia la necessità di implementare la categoria degli Enti destinatari delle informazioni contenute nella notifica preliminare; infatti, oltre alle ASL e alle DPL, come previsto dalla norma, occorre inserire quali destinatarie della notifica preliminare anche le Casse Edili, al fine di pervenire alla costituzione di una banca dati di settore e alla mappatura completa dei cantieri sul territorio. Con l'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli degli altri Enti si consentirebbe, tra l'altro, una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva.

Trasferta

Criticità del Alla luce delle difformità interpretative relative alla normativa da applicare all'istituto della trasferta per i settori industriali

settore caratterizzati da prestazioni lavorative svolte al di fuori della sede di lavoro, o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell'attività esercitata, si ritiene indispensabile fornire un chiarimento univoco che dirimi in via definitiva le criticità operative sinora rilevate dagli operatori economici, in particolare edili.

Possibili soluzioni Pertanto, si ritiene necessario chiarire che, per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni in materia di trasferta occasionale di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

Si potrebbe, inoltre, prevedere, in via subordinata, l'introduzione di una disposizione che stabilisca dei limiti temporali che definiscano in maniera inequivocabile il passaggio dalla trasferta occasionale alla trasferta abituale (in analogia a quanto previsto per il pubblico impiego), con contestuale norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) che riconosca sino alla nuova disposizione l'applicabilità per tali fattispecie dell'art. 51 comma 5 del DPR n. 917/86.

Responsabilità solidale negli appalti

Criticità del settore Tenuto conto delle specificità proprie dell'edilizia e dalla continua mobilità dei cantieri e dei lavoratori risulta difficile una piena applicazione dell'istituto della responsabilità solidale negli appalti, di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003. Si sollevano, infatti, talune criticità in merito alla difficoltà per le imprese di dover rispondere dei mancati versamenti contributivi e retributivi da parte dei subappaltatori nell'arco dei successivi due anni dall'effettivo svolgimento dei lavori.

Possibili soluzioni Alla luce di quanto premesso, se ne richiede pertanto l'abrogazione o comunque una riduzione dell'arco temporale dei due anni per la verifica degli effettivi adempimenti, proprio in virtù della continua mobilità dei cantieri e soprattutto della durata degli stessi, circoscrivendo tale arco temporale al periodo in cui sia presente ancora un debito del committente e/o appaltatore nei confronti dei subappaltatori.

Regolarità riferita al singolo comparto produttivo

Criticità del settore Tenuto conto delle difficoltà riscontrate nel poter attuare controlli da parte delle imprese committenti e appaltatrici rispetto alle proprie imprese appaltatrici o subappaltatrici non può esigersi una responsabilità che rivesta l'intero operato di queste ultime.

Possibili soluzioni Pertanto, si ritiene indispensabile proseguire l'impegno già avviato da tempo per l'attuazione di una regolarità contributiva dell'impresa riferita al singolo cantiere o al singolo insediamento produttivo soprattutto ai fini della responsabilità solidale delle imprese.

Testo Unico del Lavoro in edilizia

Criticità del settore Alla luce della copiosa normativa in materia di lavoro e della sovrapposizione di leggi e disposizioni che, nel tempo, rendono difficile l'individuazione dell'esatta disciplina degli istituti e alla luce delle peculiarità del settore edile, si chiede di procedere alla predisposizione di un vero e proprio "*Testo Unico del Lavoro in edilizia*".

Possibili soluzioni Tale testo dovrebbe, pertanto, ricomprendere norme di legge sul lavoro *ad hoc* da usare in maniera più semplice e snella da parte degli operatori stessi.

Roma 18 giugno 2014